

Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario. (*Stampato* n. 1170-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, concernente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, concernente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali. (*Stampato* n. 1171-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

SOLMI, *relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Camera su questo decreto-legge che ha risolto felicemente il problema della concentrazione delle aziende e che può recare beneficio ai progressi, che auspichiamo sempre maggiori, della nostra economia corporativa.

È noto che il problema della concentrazione delle aziende era fin qui affidato nel nostro diritto alla forma giuridica della fusione delle società industriali e commerciali; ma in questa fusione l'ente perdeva la sua esistenza giuridica e avveniva pertanto l'unione completa con l'ente a cui si amalgamava. Ma accanto a questa forma si poteva e si doveva pensare anche alla semplice concentrazione, allorchè l'ente che si accosta all'altro non perde la sua personalità giuridica, continua nell'esercizio sotto certi aspetti utili della sua azienda e soltanto viene compiuto l'apporto dei capitali verso il nuovo

ente con una fusione semplicemente economica del capitale, senza la completa fusione della personalità formale degli enti.

È sotto questa forma che si presenta oggi la concentrazione delle aziende industriali e commerciali, ossia in quella forma che prende il nome di « holding », la quale consegue così il suo pieno riconoscimento nel nostro sistema giuridico. Nella fusione delle società commerciali, applicata fin dal principio della guerra mondiale con la legge 1º aprile 1915, si erano concessi quei privilegi di carattere giuridico, che limitavano il diritto di recesso dalle società commerciali.

Di più, per opera del Governo fascista erano stati ad essa riconosciuti quei privilegi fiscali, che favorivano l'utile concentrazione dei capitali. Oggi, con l'attuale decreto-legge, questi privilegi giuridici e fiscali vengono applicati anche al caso della semplice concentrazione delle aziende e così si completa nel nostro sistema giuridico l'istituto della concentrazione delle aziende.

Questo principio può giovare alla nostra economia corporativa, perchè oggi, nella lotta per la concorrenza mondiale, la *holding* costituisce uno degli strumenti più efficaci, in quanto l'unione delle forze è sempre un elemento utile nel campo delle competizioni economiche. Conservando la propria personalità giuridica, conservando l'esercizio della propria attività, l'ente che viene accostato ad un altro può recare un contributo di forze utili per la difesa e per l'espansione economica. Sotto questo aspetto, il provvedimento merita di essere rilevato nella sua importanza giuridica ed economica, tanto più che esso è derivato da un caso accolto molto favorevolmente dalla nostra economia nazionale, il caso cioè di talune delle nostre maggiori compagnie di navigazione, che si sono concentrate in una *holding* generale, la quale darà senza dubbio risultati fecondi per la nostra economia nazionale.

In questa occasione, si sarebbe potuto fare un provvedimento di carattere singolare; invece il Governo, molto opportunamente, ha provveduto a creare una legge che ha fissato, in via generale, gli elementi costitutivi della concentrazione delle aziende sociali.

È nata così una legge, che completa opportunamente il nostro diritto vigente; e sotto questo aspetto essa merita l'approvazione del Parlamento e l'attenzione del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.